

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA -NAPOLI
MOTIVI AGGIUNTI CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE**

in ordine al ricorso avente n. 4198/2020 RG

proposto da

Azienda Agricola Trotta Gerardo, con sede in Acerno (SA) alla via Tenente D' Urso n.27/2 (P.IVA 05605850659) in persola del legale rapp.te Gerardo Trotta nato a Salerno (SA) il 03.04.1995 (C.F.: TRT GRD 95D03H703D), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Costanza (C.F.: CST FNC 85R 04A 509J) e Adriano Garofalo (C.F.: GRF DRN 76S 04A 509R) del Foro di Avellino, i quali indicano la casella di posta elettronica certificata francesco.costanza@pec.it ed il numero di fax 0827/601293 presso i quali eseguire le comunicazioni e notifiche di legge.

Contro

- **Regione Campania** (Codice Fiscale 80011990639), in persona del presidente p.t., domiciliato per la carica in via S. Lucia n.81 - 80132 Napoli.

E nei confronti di

-**De Donato Federica** (C.F.: DDNFRC92C50A783H), titolare dell'omonima azienda agricola, nella qualità di controinteressato, (ultima azienda dell'allegato B Domande ammissibili e finanziabili n. 520 di graduatoria) con sede in San Marco Dei Cavoti (BN) Contrada Fonte Zuppino 20, PEC: federicadedonato@pec.it (tratta dal Registro INI-PEC).

avverso e per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari, nell'ambito del ricorso principale proposto sempre avverso i medesimi soggetti e portante il numero di R.G. 4198/2020 pendente avanti a questo Ecc.mo TAR

- del Verbale della Commissione di Riesame Misure Strutturali Private del 10.12.2020 della Giunta Regionale della Campania -Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali U.O.D. 500714 "Servizio Territoriale Provinciale Salerno", notificata alla ricorrente il 23.12.2020 a mezzo PEC (All. 1 e 2), con la quale "la commissione non accoglie per le motivazioni espresse nel presente verbale e per l'effetto dichiara la domanda: TROTTA GERARDO ID 84250153073 ammissibile con il

punteggio 71 di cui 37 per il progetto con spesa ammessa pari ad € 33.769, 32 e contributo ammesso di € 28.722,50”.

Nonché, per quanto necessario, di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, antecedenti, consequenziali o connessi, a quello menzionati in epigrafe.

FATTO

Con atto notificato in data 28.10.20 l’Azienda Agricola Trotta Gerardo ricorreva a codesto ecc.mo TAR avverso e per l’annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari, del Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Giunta Regionale della Campania, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 161 del 10 agosto 2020, recante approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva relativa al PSR CAMPANIA 2014/2020, Progetto Integrato Giovani – Tipologia di intervento 4.1.2 – 6.1.1, e dei relativi elenchi che ne formano parte integrante e sostanziale nella parte in cui colloca la domanda della ricorrente alla posizione n.207 (con punteggio di 71/100) dell’elenco delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria (Allegato C) anziché nell’elenco (con punteggio 80/100) delle domande ammissibili e finanziabili (Allegato B anch’esso impugnato, nei limiti d’interesse), nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, e per il riconoscimento del diritto all’ammissione al beneficio richiesto con inserimento della domanda nell’elenco di quelle ammissibili e finanziabili.

La ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:

I-Violazione falsa applicazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'integrale accoglimento della domanda.

II- Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione del principio di affidamento anche in riferimento al mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

III-Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 – del Decreto Dirigenziale n. 189 del 7.11.2019 - eccesso di potere – ingiustizia manifesta, motivo con cui si lamentava la mancata attribuzione di n. 9 punti di premialità al progetto relativo al Criterio di Selezione n. 5 *“Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)”*, rilevando tra l’altro

che detto punteggio era stato prima correttamente assegnato nella fase istruttoria a seguito di richiesta di correzione dell'errore palese, e poi ingiustamente ed immotivatamente detratto in sede di graduatoria unica definitiva regionale.

IV- Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 12 L. 241-1990- Eccesso di potere.

Con ordinanza collegiale del 28.11.2020 (N. 02221/2020 Reg.Prov.Cau. N. 04198/2020 Reg. Ric.) l'adito TAR in accoglimento dell'istanza cautelare della ricorrente statuiva quanto segue: *“considerato che prima facie non appare infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 10 bis della l. 241/90, in quanto a fronte di una circostanziata e tempestiva comunicazione dei motivi ostativi al pieno accoglimento della domanda di sostegno e del riesame proposto, la ricorrente avrebbe potuto rappresentare fatti e situazioni idonei a determinare l'assegnazione integrale del punteggio astrattamente attribuibile al progetto (punti 80) ed il conseguente inserimento della domanda in una posizione di graduatoria utile al finanziamento”*. Pertanto, sospendeva l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, per la parte lesiva della pretesa fatta valere, ordinando alla Regione Campania *“di procedere alla valutazione della domanda della ricorrente attivando apposito contraddittorio procedimentale, del tutto omissso nella prima fase, al fine di rideterminare il punteggio assegnato al ricorrente laddove sussistano i presupposti”*.

In esecuzione della predetta ordinanza cautelare, in data 10.12.2020 la Commissione di Riesame Misure Strutturali Private della Giunta Regionale della Campania -Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali U.O.D. 500714 “Servizio Territoriale Provinciale Salerno”, procedeva al riesame della domanda proposta dall'azienda Trotta Gerardo e in particolare delle controdeduzioni inviate dalla stessa ed acquisite in data 13.12.2019 (prot. n .0762997) e 25.02.2020 (prot. n. 0122800).

Il verbale contenente l'esito del riesame veniva comunicato alla ricorrente in data 23.12.2020 a mezzo pec prot. n. 2020.0616038 e riportava il seguente *decisum*: *“alla luce delle controdeduzioni presentate e per le motivazioni innanzi descritte la commissione conclude per il non accoglimento della stessa in riferimento al criterio relativo al principio di selezione n. 5”*. (all.1)

Ciò posto brevemente in fatto, l'impugnato verbale deve considerarsi illegittimo ed infondato per i seguenti motivi in

DIRITTO

-Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 – del Decreto Dirigenziale n. 189 del 7.11.2019 - eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria con altre determinazioni della medesima p.a. – ingiustizia manifesta.

In sede di riesame la Commissione deputata ha così motivato la mancata attribuzione del punteggio richiesto in domanda dalla ricorrente (punti 9): “....si osserva che nei preventivi allegati, ancorché con la menzione "investimenti materiali e immateriali", sono previsti solo attività di tipo immateriale.

In particolare, si tratta di: la progettazione di un packaging comune, che è cosa diversa da una linea di confezionamento, non prevista tra l'altro in alcun documento allegato all'istanza né alla istanza di riesame; lo sviluppo di un catalogo; l'integrazione del sito alla piattaforma della rete.

Pertanto, come è evidente, trattasi solo del soltanto di investimenti immateriali, e manca totalmente la componente degli investimenti materiali, in difformità da quanto previsto dal bando per l'attribuzione del relativo punteggio, che a pagina 22 si legge che la premialità può essere attribuita a "... Investimenti materiali e immateriali necessarie ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa). tale circostanza è confermata anche da quanto riportato nel BPOL, in cui non vi è alcun investimento che riguarda la linea di confezionamento e/o di trasformazione del prodotto. Inoltre, sempre nel BPOL, nella sezione Piano dei ricavi, non compare alcuna voce relativa alla vendita diretta del prodotto, ma solo quella relativa alla coltivazione, ne è stata redatta la sezione relativa alle attività connesse, come si configura quella di lavorazione e vendita. Pertanto, il punteggio relativo al principio di selezione n. 5, punti 9, non può essere attribuito”.

La motivazione del provvedimento si palesa illegittima, illogica e contraddittoria atteso che:

- 1- Ai fini del riconoscimento del punteggio *de quo* sono da ritenersi sufficienti anche investimenti di tipo solo immateriale, come specificato dalle linee-guida elaborate e diffuse dalla stessa amministrazione regionale.
- 2- La Domanda di sostegno della ricorrente prevedeva sul punto interventi sia di tipo immateriale che materiale essendo nel BPOL espressamente prevista “*anche la realizzazione di una linea di packaging e di un catalogo*”.

- 3- Nel BPOL (Business Plan Online) presentato a corredo della Domanda sono indicate sia l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti che l'incremento di redditività e ricavi derivante dalla stessa.
- 4- In ogni caso il punteggio di premialità andrebbe comunque riconosciuto in relazione alla prima parte del criterio di selezione n. 5 "*investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta*".

Valga in proposito quanto segue.

I- Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 – del Decreto Dirigenziale n. 189 del 7.11.2019 - eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittorietà con le linee guida dettate dalla medesima p.a. – ingiustizia manifesta. Il tutto in relazione alla natura degli investimenti integranti condizione di premialità.

Ai sensi del bando di attuazione della misura l'attribuzione del punteggio (DRD 239 del 2017), nell'ambito del Criterio di selezione n. 5 "*Caratteristiche tecniche/economiche del progetto (max 24 punti)*" sono attribuiti 9 punti di premialità alle aziende che realizzino "*Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)*".

L'interpretazione "autentica" della formula "investimenti materiali ed immateriali" è rinvenibile nelle cd. f.a.q. (frequently asked questions) relative alle misure 4.1.1. e 4.1.2 del PSR Campania 2014-2020, redatte e pubblicate sul sito ufficiale dedicato della Regione a cura del Referente della Misura e del Responsabile di Asse, su interpello degli interessati, che a mezzo pec possono proporre quesiti a queste figure apicali dell'amministrazione al fine di riceverne chiarimenti e specificazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni del Bando di attuazione della misura ed all'interpretazione dello stesso.

Orbene, nelle cennate f.a.q. (all. 2) la Regione, in merito al criterio di selezione di nostro interesse (http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/M411_FAQ_8.html) ha pubblicato il seguente quesito: "*Misura 4.1.1 punto 5.4 dei criteri di selezione. Si chiede: 1. Cosa si intende per "investimenti materiali ed immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate?"*"

La risposta fornita dalla Regione alla domanda è chiara e perspicua e si spinge fino alla concreta esemplificazione delle tipologie di investimento meritevoli di premialità: “1. Sono considerati meritevoli di punteggio gli investimenti aziendali, materiali ed immateriali, attuati per avvantaggiarsi di soluzioni organizzative di imprese agricole associate (OP, cooperative e reti di impresa) tesi a migliorare le modalità di offerta delle produzioni aziendali, che vadano oltre gli obblighi di legge. Ad esempio: particolari packaging delle produzioni che identificano il prodotto aziendale come distintivo dell'associazione di imprese; costituzione di siti internet per la vendita mediante il canale elettronico; adesione a sistemi di concentrazione dell'offerta”.

Ancor più esplicitamente, nella f.a.q. successiva (8.19.D.) la Regione risponde in senso affermativo alla domanda “si può beneficiare del punteggio relativo al criterio di selezione N°5 lettera D della tipologia 4.1.1 e N° 4 della tipologia 4.1.2 del PSR Campania 2014/2020 realizzando un investimento immateriale per il tramite di una cooperativa di servizi consistente nell'adesione ad una piattaforma esistente dal 2015 e rivolta a promuovere e sostenere le Aziende Agricole ed artigiane ed a valorizzare i prodotti tipici realizzati e confezionati sul territorio. L'adesione a tale piattaforma prevederà per le aziende agricole i seguenti servizi: Dominio aziendale: www.reteaziende.com/nomeazienda; Vendita Prodotti: Ecommerce; foto/videoclip della propria azienda/canale youtube pagina su catalogo aziendale; supporto cartaceo con distribuzione”. 8.19.R. **Si**”.

Ciò posto, nel caso che ci occupa, è palese e pacifico che l'azienda agricola ricorrente ha realizzato esattamente **tutti** (sì noti bene, non uno soltanto di essi, ma tutti!) gli investimenti che la stessa amministrazione regionale ha esemplificato come interventi che, **singolarmente presi**, bastano ad integrare il criterio di premialità in parola, *id est* in sintesi:

- a) adesione alla Rete di Imprese Campania Bio, finalizzata a “*promuovere l'aggregazione della filiera agroalimentare per valorizzare le produzioni tipiche della regione Campania, mediante la promozione del territorio e la commercializzazione di una vasta gamma di prodotti agricoli biologici o convenzionali, realizzati direttamente dalle aziende aderenti alla rete...*”;
- b) realizzazione di un sito aziendale e sua integrazione nella piattaforma e-commerce (finalizzata quindi alla vendita) afferente al contratto di rete Campania BIO www.campaniabiobio.it/dominioaziendale ;

c) progettazione ed ideazione del Marchio aziendale e della linea packaging, da realizzarsi in conformità con le linee guida previste da “Campania-bio”;

d) Creazione e sviluppo del catalogo dei prodotti aziendali.

Non solo.

Dal tenore delle f.a.q. si evince, peraltro, che la formula “*investimenti materiali ed immateriali*” non sia da interpretarsi nel senso di una sommatoria, essendo esplicitamente riconosciuta la premiabilità anche di investimenti di natura solo immateriale (“*Si può beneficiare del punteggio relativo al criterio di selezione N°5 lettera D della tipologia 4.1.1 e N° 4 della tipologia 4.1.2 del PSR Campania 2014/2020 realizzando un investimento immateriale per il tramite di una cooperativa di servizi consistente nell’adesione ad una piattaforma esistente dal 2015 e rivolta a promuovere e sostenere le Aziende Agricole ed artigiane ed a valorizzare i prodotti tipici realizzati e confezionati sul territorio. Sì.*”).

Resta così dimostrato che la motivazione del provvedimento impugnato è non solo illegittima ed ingiusta, ma anche illogica ed in patente contrasto rispetto alle linee guida formulate e rese pubbliche dalla medesima Regione Campania.

Se ne impone pertanto l’annullamento con conseguente riconoscimento del punteggio ingiustamente non assegnato.

II - Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 – del Decreto Dirigenziale n. 189 del 7.11.2019 - eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria con altre determinazioni della medesima p.a. – ingiustizia manifesta. Il tutto in relazione alla natura degli investimenti proposti dalla ricorrente.

Fermo restando quanto sopra e contrariamente a quanto motivato nel provvedimento impugnato, è comunque fuor di dubbio che l’azienda ha presentato un progetto articolato, con previsione di investimenti non solo immateriali ma anche materiali, in funzione della propria adesione alla rete d’impresa “CAMPANIA BIO”.

E valga il vero.

Alla cennata rete di impresa il Trotta Gerardo ha aderito, in uno a numerose altre aziende agricole, con Contratto di Rete (Atto pubblico per Notaio Onofrio Di Caprio del 22.12.2016, rep. n. 910, racc. n. 724, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Aversa il 30.12.2016 al n. 7191 (all. 3)).

Ai sensi del cennato contratto (Cfr. Pag. 7 di 25, Art. 4 - obblighi e diritti delle parti) le imprese riunite in rete si sono obbligate, tra l'altro, - *“ad inserire nelle proprie etichette il marchio della rete, marchi, denominazioni o contrassegni per la commercializzazione dei prodotti certificati dalla rete; (...)- ad inserire sulle confezioni dei propri prodotti commercializzati con il marchio "Rete CampaniaBio", un "codice di tracciabilità", secondo le modalità fissate dal comitato di gestione, allo scopo di fornire al consumatore uno strumento per risalire alle fasi del percorso di filiera a cui i prodotti stessi sono stati sottoposti”*.

Proprio allo scopo di soddisfare alle predette condizioni di adesione, l'Azienda Agricola ricorrente ha previsto il complesso di investimenti denominato *“Progettazione ed ideazione del Marchio aziendale, della linea packaging, sviluppo del catalogo dei prodotti aziendali in linea ed in grado di essere integrata alla rete d'impresa Campania Bio per politiche di sviluppo commerciale comuni”*, elaborato e da realizzarsi a cura dalla ditta Teletype di Oto Tortorella di Ariano Irpino (AV).

In particolare, sotto il profilo degli investimenti materiali *“in linea con l'adesione alla rete CAMPANIA BIO”* era prevista *“anche la realizzazione di una linea di packaging con progettazione ed ideazione del marchio aziendale”* (Cfr. pag. 38 BPOL allegato alla domanda di sostegno, all.4), affidata alla cennata ditta “Teletype”, cui veniva tra l'altro assegnata la *“definizione delle linee guida relative al packaging prodotto per migliorarne l'individuabilità e la riconoscibilità ed adeguamento del packaging aziendale esistente alle linee guida precedentemente definite”* (all. 5).

Alla luce di quanto evidenziato è chiaro che, in relazione al criterio di interesse, il progetto presentato dall'azienda agricola ricorrente prevede anche investimenti di tipo materiale.

In tale categoria è infatti senz'altro sussumibile la realizzazione di una nuova linea di packaging (ossia di confezione esterna), secondo le indicazioni portate dal contratto di rete e progettualmente implementate dalla ditta Teletype, nonché quella del catalogo aziendale dei prodotti.

E' quindi erronea in fatto la motivazione dell'impugnato verbale nella parte in cui afferma che nel BPOL *“non vi è alcun investimento che riguarda la linea di confezionamento e/o di trasformazione del prodotto”*, stante le chiare indicazioni in senso contrario desumibili sia dal BPOL (all.4), che dal complesso degli impegni assunti dal Trotta con l'adesione al Contratto di Rete Campania-bio.(all.3)

III-Eccesso di potere per travisamento dei fatti. In relazione alla pretesa mancata indicazione dell'esercizio dell'attività di vendita e dei relativi ricavi nel BPOL.

Il provvedimento impugnato recita altresì come segue: *“Inoltre, sempre nel BPOL, nella sezione Piano dei ricavi, non compare alcuna voce relativa alla vendita diretta del prodotto, ma solo quella relativa alla coltivazione, ne è stata redatta la sezione relativa alle attività connesse, come si configura quella di lavorazione e vendita”*.

Il suesteso presupposto motivazionale è smentito documentalmente.

Nel BPOL e in tutta la documentazione presentata a corredo del progetto è espressamente indicato e più volte ribadito l'esercizio da parte dell'azienda ricorrente dell'attività di vendita dei propri prodotti (né avrebbe altrimenti senso l'adesione alla piattaforma Campagna- Bio).

Non solo.

Nel BPOL vengono puntualmente riportati gli incrementi di redditività e ricavi derivanti dall'abbattimento della filiera e dalle nuove strategie di vendita a seguito degli investimenti programmati (sia delle produzioni vegetali che per la frutta in guscio).

Più in dettaglio, sia nel piano dei ricavi (Cfr. All. 4-Pag. 10), che nel conto colturale (Pag. 11), nel conto economico (Pag. 23) e nel “cash flow” (Pag. 25) si registra, a partire dal 2022, anno di entrata a regime degli investimenti proposti, un incremento di reddito di circa il 60% (da euro 35.419,50 a euro 56.670,00).

Tale variazione migliorativa deriva **in misura nettamente preponderante dall'incremento del prezzo di vendita dei prodotti** (da € 150,00 ad € 200,00/q.le), in quanto realizzata a parità di superficie agricola impiegata (destinata a rimanere invariata per l'intera durata dell'investimento, Ha 9.445) ed a fronte di un aumento quantitativo della produzione del solo 20% (cfr. BPOL pag. 11, conto colturale, tabella “Dettaglio dati produttivi ed economici”, voci “SAU” e “PREZZO”).

In sostanza, la nuova strategia di vendita adottata mediante la rete “Campani-Bio” , cui gli investimenti sono tutti tesi, consentirà all'azienda di raggiungere direttamente il consumatore finale con conseguente incremento di ricavi.

IV-Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 – del Decreto Dirigenziale n. 189 del 7.11.2019 - eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Sussumibilità dell'investimento proposto nell'ambito degli investimenti di filiera corta.

Fermo restando quanto sopra dedotto, il verbale impugnato va censurato per la parte in cui si è limitato ad esaminare la valenza premiale dell'investimento proposto dalla ricorrente solo in relazione alla seconda parte del criterio 5 (“investimenti immateriali e materiali”) e non anche alla prima parte dello stesso (“Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta”).

Giova, infatti, osservare, in limine, che nel caso di specie non si configurano due distinti criteri di selezione, bensì un criterio unico, che prevede due distinte condizioni di premialità, realizzabili indipendentemente l'una dall'altra.

La sussistenza dei presupposti di premialità andava, pertanto, affermata o esclusa in relazione ad entrambe le ipotesi del criterio di selezione.

Tanto si desume anche dalle già richiamate linee-guida (f.a.q.), a mente delle quali la previsione di attività di vendita on-line, all'interno di un organico e strutturato piano di investimenti teso a favorire strategie di filiera corta, costituisce condizione di premialità ai sensi del criterio in esame (*“8.3.D. L'inserimento in azienda della vendita on line, permette di ottenere i 5 punti associati al criterio 5.3? Ovvero investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta? 8.3.R. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio 5.3, l'inserimento in azienda della vendita di prodotti on line potrà essere ritenuto efficace solo se esso risulta coerentemente compreso all'interno di un organico e strutturato piano di investimenti teso a favorire strategie di filiera corta”*).

Ciò posto la progettualità elaborata dalla ricorrente era ed è, per le sue caratteristiche, suscettibile di soddisfare i requisiti previsti da entrambe le parti del criterio n. 5.

Difatti gli investimenti programmati, se da un lato erano strumentali all'integrazione in “Campania Bio” ai fini dell'ampliamento del mercato, dall'altro si andavano ad iscrivere in una più ampia progettualità, intesa all'implementazione di una chiara strategia di filiera corta, nell'ottica polifunzionale che caratterizza il criterio di selezione in esame.

Ciò è chiaramente desumibile dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno e prodotta in atti (BPOL e preventivo ditta Teletype).

In particolare nel BPOL si specificava che *“attualmente l'azienda risulta aver aderito alla rete di imprese tra le aziende Agricole della Regione Campania denominata CAMPANIA BIO. La rete è costituita da 150 aziende agricole operanti su tutto il territorio della Regione Campania con la finalità di promuovere l'aggregazione della filiera agroalimentare per valorizzare le produzioni tipiche della Regione Campania, mediante la promozione del territorio e la commercializzazione di una vasta gamma di*

prodotti agricoli biologici e convenzionali, realizzati direttamente dalle aziende aderenti alla rete... attraverso CAMPANIA BIO...saranno commercializzate esclusivamente le produzioni realizzate dai soggetti aderenti alla rete per implementare la filiera corta prevedendo la vendita diretta presso punti realizzati dalla rete e la realizzazione della piattaforma e-commerce: www.campaniabio.com e www.campaniabio.it. ”.

I medesimi concetti venivano ribaditi ed ampliati nel progetto/preventivo elaborato dalla ditta Teletype, che metteva in risalto, tra l'altro, anche la strategia di filiera corta perseguita (cfr., pag. 4 di 6, § 2: *“La filiera corta e l'integrazione nella piattaforma del contratto di rete "Campania Bio": Il valore intrinseco della cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, nonché delle attività promozionali collettive ad ampio raggio, è quello di catalizzare lo sviluppo economicamente razionale delle filiere corte, dei mercati locali e delle catene di distribuzione di prodotti alimentari sia su scala locale che nazionale gettando le basi per una ricomposizione del rapporto tra competitività e sostenibilità. Le filiere corte sono menzionate come uno degli strumenti di realizzazione di uno degli obiettivi del Regolamento nell'articolo 5 che intende "promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo". Esso identifica le filiere corte come strumento di politiche per la sostenibilità. Perché pianificare strategie di filiera corta? Le filiere corte eliminano il bisogno di numerose intermediazioni e movimentazioni merci tra la produzione ed il consumo, esse fanno crescere le economie locali e danno ai consumatori il potere di giocare una parte attiva nello sviluppo economico del loro territorio. Inoltre le filiere corte incentivano la diversità agricola che non ha avuto finora adeguata attenzione e rendono sostenibili produzioni marginali garantendo la biodiversità. Esse sono un elemento chiave in una strategia in grado di ripristinare il valore aggiunto delle attività agricole creando canali di vendita alternativi a quelli della grande distribuzione.*

A tale scopo, l'offerta di TeleType per una corretta e completa presenza web include l'integrazione del sito dell'azienda nella piattaforma afferente al contratto di rete "Campania Bio".

Lo scopo principale di uno strumento in grado di accorciare la filiera tra il produttore ed il consumatore è quello di contenere e ridurre i costi al consumo dei prodotti e, contemporaneamente poter riconoscere un prezzo più equo ai produttori.

Il progetto "Campania Bio" prevede la costruzione di una piattaforma integrata per la promozione, vendita e gestione logistica dei prodotti aziendali. Un avanzato sistema

informatico permette la gestione dei dati aziendali e di quelli dei prodotti sia come negozio collettivo sia fornendo visibilità esclusiva all'azienda aderente. Nella pratica il sistema "Campania Bio" è accessibile sia come marketplace sia come sito dedicato alla singola azienda afferente. Il vantaggio è quello di partecipare ad attività collettive che contemporaneamente accorciano la filiera e determinano la massa critica per azioni promozionali efficaci".

Ne discende che, anche a voler -per mera ipotesi- affermare la non sussistenza del presupposto degli "investimenti materiali ed immateriali", il progetto della ricorrente risulta comunque meritevole di premialità alla stregua della prima parte del criterio di selezione in esame, essendo, nell'ottica polifunzionale che lo caratterizza, espressamente rivolto all'implementazione di una strategia di filiera corta, con vendita diretta ai consumatori attraverso la rete di imprese agricole "Campaniabio", canale alternativo alla grande distribuzione, e senza la necessità di intermediari e grossisti.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuriris* emerge chiaro dalle motivazioni esposte.

Quanto alla gravità ed irreparabilità del danno, va riferito che la mancata attribuzione del punteggio preclude di beneficiare del finanziamento richiesto.

Non sottacendo che, nell'attesa di una pronunzia nel merito:

- i fondi stanziati sarebbero destinati ad altri soggetti beneficiari, con esaurimento delle disponibilità finanziarie;
- le energie del titolare convogliate nell'importante progetto rimarrebbero congelate per un tempo indeterminato, senza che possano essere, nell'incertezza, destinate ad altra iniziativa;
- l'ipotesi di mercato posta a fondamento del progetto potrebbe divenire inattuale, essendo il mercato stesso destinato ad una fisiologica evoluzione;

In considerazione delle particolari urgenze prospettate, con particolare riferimento alla erogazione in favore dei soggetti collocati in posizione utile della graduatoria, va accolta la domanda cautelare.

P.T.M.

Si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, previa concessione di idonea misura cautelare, *contrariis reiectis*,

Voglia così provvedere:

a) annullare per quanto di interesse il provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare alla P.A. Regione Campania, l'inserimento dell'odierna ricorrente nella graduatoria cui all'allegato B (domande ammissibili e finanziabili), previa corretta valutazione e imputazione del punteggio.

b) con vittoria di spese e competenze, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.

Produzione documentale come da indice del fascicolo telematico.

Si chiede, in via istruttoria, di ordinare l'esibizione documentale, nei confronti della convenuta Regione Campania.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile ed il contributo unificato da versare ammonta ad € 650,00.

Montella/Napoli 19.02.2021

Avv. Adriano Garofalo

Avv. Francesco Costanza